

STATUTO

**CURAMI (CURARSI IN RETE
CON ARCHE' E LE
MISERICORDIE) - IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIA CASSIA NORD 1

Numero REA: SI - 140359

Codice fiscale: 01348230523

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2019 - Statuto completo	2
--	---



RICCARDO COPPINI

ALLEGATO "A" AL NUMERO 73525/30902 REPERTORIO

STATUTO

(NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA')

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in forma di società a responsabilità limitata l'impresa sociale denominata: **"CURAMI (Curarsi in Rete con Arché e le Misericordie) - IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

1.2 In quanto impresa sociale, la società è soggetta alla disciplina del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, del codice civile e delle leggi speciali di settore.

1.3 La società non ha fini di lucro. E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1 La società si propone di realizzare finalità di interesse generale ed a tal fine intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112. La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

In particolare la società, mediante l'organizzazione e la gestione di strutture, può realizzare attività di erogazione di prestazioni di servizi ambulatoriali in varie specialità quali, a titolo esemplificativo ed assolutamente non esaustivo, odontoiatria, radiodiagnostica, radiologia, ecografia e terapia fisica e riabilitativa, da mettere a disposizione di medici o altri professionisti sanitari iscritti ai relativi ordini sotto la cui responsabilità verranno effettuate le prestazioni ambulatoriali.

La società può altresì svolgere:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di persone svantaggiate, anziane inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria e infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, ca-

	se di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative e scuole di ogni ordine e grado; - la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e private a favore di persone svantaggiate e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazione di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. 2.2 Non potranno essere svolte attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quelle accessorie o connesse. 2.3. Entro i limiti sopra individuati potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico ed al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni in altre società italiane e/o estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza. E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.IF. (D.Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98. Essa potrà infine compiere, non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie. ART. 3 - SEDE 3.1 La società ha sede legale nel Comune di Siena. ART. 4 - DURATA 4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 5.1 - Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. 5.2 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di	

valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di

servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.3 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

ART.6 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

6.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto otto ad uno, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e smi.

6.2 I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

ART. 7 LIBRO DEI SOCI

7.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli ammi-

nistratori a seguito del deposito nel registro delle imprese

ai sensi di legge. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

ART.9 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduta.

9.2 In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione e soggetta al gradimento da parte dell'Assemblea dei soci.

9.3 A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione gli altri soci avranno diritto di acquistare le partecipazioni oggetto di cessione ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art.2473 c.c.. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo dal socio che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore entro giorni quindici dalla comunicazione scritta, effettuata da una delle parti, di volersi avvalere dell'arbitratore, esso sarà nominato su richiesta della

parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui la società ha la propria sede sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, attiva la richiesta di gradimento.

9.4 Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione, in ogni caso di trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, delle partecipazioni a soggetti diversi dai soci è richiesto il preventivo gradimento dell'assemblea. Entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione il Consiglio dovrà attivare la decisione dei soci e comunicare al socio la decisione sul gradimento entro giorni 20 (venti). Qualora non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le partecipazioni, esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi. Qualora il gradimento venga negato la società dovrà indicare un terzo che sia disponibile ad acquistare a parità di prezzo e condizioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

9.5 La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

9.6 In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

9.7 La modifica o la soppressione della presente clausola potranno essere deliberate solo con decisione unanime dei soci.

9.8 In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio la competenza a decidere spetta all'assemblea dei soci riunita in forma collegiale. A tal fine l'assemblea dovrà essere appositamente convocata dall'organo amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta presentata, mediante raccomandata o pec, da parte dell'aspirante socio o del socio escluso.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possono discendere dalla forma giuridica della società, in conformità a quanto previsto dal citato art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota al suo valore nominale, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art. 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

ART. 12 - DECISIONI DEI SOCI

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

12.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sulla base dei principi dettati dall'art 15 c. 2 del presente Statuto;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) la nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

12.3 Salvo quanto di seguito specificato, le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con quorum deliberativi pari almeno all'70% del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto

costitutivo oppure il compimento di operazioni che comporta-

no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, la nomina degli organi sociali, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.4 Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

12.5 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità od inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

d) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

f) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente;

i) nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ART 13 - AMMINISTRAZIONE

13.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Gli amministratori nominati a mezzo cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà provvedere alla relativa ratifica. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade ed i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea perché provveda alla nomina dell'intero nuovo organo. In ogni caso gli ammi-

nistratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale

organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

13.2 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

13.3 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanzate.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai vice presidenti.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

13.4 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritie-

	ne necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta	
	da almeno un amministratore; c) le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide pure se si svolgono sia per teleconferenza sia per videoconferenza, anche tramite Internet, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, i partecipanti possono essere anche fuori dall'Italia. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la lettura del verbale; d) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; e) in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo; f) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; g) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; h) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società;	

i) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

13.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione.

13.6 Coloro che assumono cariche sociali debbono possedere i seguenti requisiti:

a) onorabilità: non devono aver ricevuto condanne penali definitive per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione;

b) professionalità: devono avere ottenuto il diploma di scuola media superiore od aver operato in soggetti del terzo settore per almeno tre anni;

c) indipendenza: non devono essere lavoratori dipendenti dei soci dell'impresa sociale di cui assumono la carica.

13.7 Non può assumere l'incarico di presidente dell'impresa sociale il rappresentante:

- delle società costituite da un unico socio persona fisica
- di enti con scopo di lucro
- di amministrazioni pubbliche.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1 La società deve nominare uno o più sindaci. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 11 e 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Degli esiti del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Nel caso in cui l'impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale.

ART. 15 - BILANCIO E UTILI

15.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea delibera sul bilancio e sugli indirizzi e direttive generali della società. L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 alla tenuta del libro giornale, del libro degli

inventari ed alla redazione del bilancio di esercizio. L'organo amministrativo, in conformità all'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 deve provvedere, alla fine di ogni esercizio sociale, alla redazione del bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale saranno sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e saranno depositati presso il registro delle Imprese, a norma dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, dovranno essere pubblicati nel sito internet della società e resteranno, altresì, depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati e degli altri aventi diritto allo scopo di assicurarne idonea pubblicità. In particolare nel bilancio sociale dovrà essere contenuta una valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui sopra, deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti. In ogni caso, la valutazione di cui sopra, deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

15.2 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di fondatori, amministratori, sindaci, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori ed ai sindaci di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a del trenta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autoriz-

zati, superiori di due punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il 5% (cinque per cento) degli utili d'impresa deve comunque essere destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale. Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio, salva la possibilità per la società di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli stessi all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti di quanto previsto dal 3 comma dell'art. 3 del D. Lgs. 112/97, o ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. E' fatta inoltre salva la possibilità di destinare una quota superiore al tre per cento degli utili netti annuali, a fondi costituiti dagli enti associativi cui l'impresa aderisca.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

16.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

16.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

16.3 L'assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

16.4 E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato nei limiti di quanto previsto dal precedente punto 15.2, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui al medesimo punto 15.2.

ART. 17 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

17.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia. In caso di fallimento del tentativo di mediazione di cui sopra, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria. E' competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.to UMBERTO DAL MASO

" RICCARDO COPPINI Notaio

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a Siena il 15 gennaio 2019 numero 245 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia al Registro delle Imprese di Siena.